

LO SCIOPERO

- ORDINAMENTO CORPORATIVO: SCIOPERO E SERRATA COME REATO;
- ART. 40 DELLA COSTITUZIONE: “IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL’AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO”:
 - TITOLARITA’: DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO COLLETTIVO (V, CLAUSOLE OBBLIGATORIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI);
 - QUALI LAVORATORI? TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI (ECCETTO I MILITARI E LA POLIZIA GIUDIZIARIA); I LAVORATORI PARASUBORDINATI.

Se lo sciopero si concreta nell'astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, non v'è dubbio che il perseguimento di tali finalità costituisce un limite alla sua legittimità, non potendovi far ricorso per scopi del tutto diversi o addirittura pretestuosi.

CORTE COSTITUZIONALE NUM. 29 DEL 1960: In ordine alle finalità dello sciopero, la Corte Costituzionale ha inaugurato la sequenza delle sue sentenze, dichiarando costituzionalmente illegittimo [l'art. 502 c.p.](#), secondo comma, che sanciva il reato di sciopero a fini contrattuali, con conseguente suo pieno riconoscimento alla stregua di diritto ex [art. 40 Cost.](#)

[c.p. art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti]

CORTE COSTITUZIONALE NUM. 123 DEL 1962:

Sciopero di imposizione economico-politica e di solidarietà

Lo sciopero non può rimanere circoscritto alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che si trovano disciplinati nelle norme racchiuse sotto il titolo III Costituzione (RAPPORTI ECONOMICI). Con la stessa sentenza si è altresì pronunciata sullo sciopero di solidarietà a fini economici, cioè basato sull'appartenenza ad una categoria, reputandolo legittimo.

- LIMITI INTERNI ED ESTERNI:

Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/1980, n. 711:

Il diritto di sciopero, **quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato**, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvencono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il **diritto alla vita e all'incolumità personale**, nonché la **libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale** (art. 4, 1° co., Cost.), che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero **deve ritenersi illecito** se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare **idoneo a pregiudicare irreparabilmente** - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma **la produttività dell'azienda**, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi.

SUI FINI DELLO SCIOPERO

Cass. civ. Sez. lavoro, 21-08-2004, n. 16515:

IL CASO: Con ricorso proposto ai sensi dell'art. [28](#) della [legge 20 maggio 1970 n. 300](#), il Sindacato S.in.Cobas adiva il Pretore di Torino lamentando l'antisindacalità del comportamento della società Sandretto Industrie s.p.a., datrice di lavoro, che - in occasione di uno sciopero proclamato ed effettuato contro la guerra in Kosovo - aveva riportato l'indicazione, sui listini paga dei lavoratori aderenti allo sciopero, "ore non lavorate", anziché "ore sciopero". Il S.in.Cobas affermava che detto comportamento era lesivo del diritto di sciopero in riferimento ai lavoratori aderenti, passibili di sanzioni disciplinari in ragione della qualificazione dell'assenza come ingiustificata, e chiedeva che ne fosse dichiarata l'antisindacalità. La società Sandretto Industrie s.p.a. sosteneva che lo sciopero in questione, indetto contro la guerra in Kosovo, aveva natura strettamente politica e quindi era fuori dalla tutela prevista [dall'art. 40 della Costituzione](#), costituendo, detta forma di sciopero, una mera libertà e non un diritto costituzionalmente garantito; pertanto l'assenza dal servizio per i

lavoratori aderenti allo sciopero doveva considerarsi non giustificata e di conseguenza corretta era l'indicazione riportata nelle buste paga.

In particolare la società ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ritiene che lo sciopero politico costituisca una libertà e non già un diritto. Ciò comporta la liceità dello stesso sotto l'aspetto penale, ma non anche civile. Sostiene la società ricorrente che sotto l'aspetto del rapporto privatistico rimarrebbe l'inadempimento ingiustificato del lavoratore che si astenga dalla prestazione lavorativa.

LA DECISIONE: si chiede la Corte se sia, o meno, configurabile uno sciopero per fini non contrattuali consistenti, nella specie, nel contrasto di un'operazione di "guerra" asseritamente portata dallo Stato italiano contro altri popoli. In ordine a questa questione, così delimitata, determinante è l'apporto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, mentre non è risolutiva - come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello, pur pervenendo poi alla medesima valutazione - la determinazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la quale, con riferimento alla medesima fattispecie di sciopero, si è pronunciata con [delibera del 27 gennaio 2000](#) ritenendo la legittimità, sotto il profilo in esame, di uno sciopero di tal genere, rilevando tra l'altro che "azioni di lotta in difesa della pace rientrano storicamente nella tradizione dei sindacati".

La Corte di Cassazione richiama la Corte costituzionale con la sentenza num. 1 del 1974, laddove dispone quanto segue:

-lo sciopero - che consiste nell'astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni - può perseguire **anche una finalità non contrattuale** dopo che il divieto espressamente posto [dall'art. 503 c.p.](#) è stato rimosso da C. cost. n. 290 del 1974 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione "nella parte in cui punisce anche lo **sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare**".

Eccettuate queste due ipotesi residuali di sciopero illecito perché affetto da una finalità eversiva, ogni altra ipotesi di sciopero per fini non contrattuali è lecita.

In generale infatti - ha evidenziato la Corte - lo sciopero ha un duplice rilievo costituzionale: come specifico **strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori**, ed in tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come **manifestazione di una libertà** che non può essere penalmente compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale. In un caso si tratta dell'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo che ha la sua specifica garanzia costituzionale [nell'art. 40 Cost.](#); nell'altro di una

libertà che ha un rilievo ed un riconoscimento costituzionale, seppur non specifico, perché rientrante nelle generali libertà che la Costituzione riconosce agli individui ed ai gruppi sociali.

Quindi le finalità dello sciopero operano in negativo: vi sono finalità non consentite, quelle eversive, e non già finalità consentite che il giudice possa essere chiamato a riconoscere caso per caso.

In conclusione deve affermarsi in diritto il principio che lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono costituire condotta, antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri prescritti requisiti, al procedimento di repressione di cui all'art. [28 legge 20 maggio 1970 n. 300](#).

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI:

LEGGE NUM. 146 DEL 1990:

ART. 1:

- DEFINIZIONE DI SPE: sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

- SCOPO DELLA LEGGE: Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi;

- INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI;

- INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME DA GARANTIRE;

ART. 2:

- PROCEDURA DA SEGUIRE: I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso – NON INFERIORE A 10 GIORNI - , la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia

all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'[articolo 8](#), che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia;

- MISURE DA SEGUIRE:

- le amministrazioni, nei CCNL, possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati;

- devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero;

- Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'[articolo 1](#) sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.

Art. 2-bis.

- L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'[articolo 1](#), è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'[articolo 1](#).

Art. 4

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE:

- I lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione;

- Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori sono sospesi, i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa; Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

Art. 5

Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'[articolo 1](#) sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 12

1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'[articolo 1](#).

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.